

della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Richiamato inoltre il proprio precedente decreto n. 135 del 30 luglio 2015, con il quale si è provveduto alla nomina del Vicepresidente della Giunta regionale, ridefinendo gli incarichi attribuiti con il DPGR 105/2015 e le competenze riservate al Presidente;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore regionale al Diritto alla Salute, welfare e integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi, e, in caso di sua assenza o impedimento, alla Dr.ssa Monica Piovi, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Giunta regionale, la delega a sottoscrivere le richieste per l'ammissione e l'erogazione dei finanziamenti da inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute ed alla Cassa Depositi e Prestiti secondo le procedure previste dalla piattaforma Ministeriale NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario);

DECRETA

- di delegare l'Assessore regionale al Diritto alla Salute, welfare e integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi, a sottoscrivere, in rappresentanza della Regione Toscana, le richieste, da inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute e alla Cassa Depositi e Prestiti, per l'ammissione e l'erogazione dei finanziamenti in materia di edilizia sanitaria e relativa dotazione di attrezzature previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39 ed al D.lgs 28 luglio 2000 n. 254, e dagli interventi previsti dalla Legge 31 maggio 2014 n. 81 per il superamento degli ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari;

- in caso di assenza o impedimento dell'Assessore, è parimente delegata a sottoscrivere le suddette richieste la Dr.ssa Monica Piovi, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 settembre 2015, n. 883

Linee guida di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Deroga ai requisiti delle piscine di cui all'art. 51 del d.p.g.r 23/R/2010 regolamento attuativo della L.R. 8/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) da ultimo come modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84;

Richiamato, in particolare l'articolo 19, comma 3, della l.r. 8/2006, secondo cui le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis dello stesso articolo, che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale d.p.g.r 23/R/2010 e smi, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove a sede l'impianto entro il 30 settembre 2015;

Visto l'articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010, il regolamento di attuazione della l.r. 8/2006, che elenca, ai commi 1 e 2, i requisiti delle piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, per i quali è prevista una deroga definitiva;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006, la deroga di cui sopra è concessa dal comune "previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale 23/R/2010, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale";

Viste le linee guida di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, che per ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010 per i quali è prevista una deroga definitiva, stabilisce la riduzione, espressa in percentuale, del numero massimo dei bagnanti che dovrà essere applicata;

Stabilito, inoltre, che alle piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006 che ne avranno presentato istanza al comune entro i termini previsti, verrà concessa deroga applicando la percentuale più alta di riduzione del numero massimo dei bagnanti corrispondente a uno dei requisiti derogati a cui va aggiunto un punto in percentuale per ognuno degli ulteriori requisiti derogati;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare le linee guida di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto che stabiliscono la riduzione, espressa in percentuale, del numero massimo dei bagnanti riferita ad ognuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010 per i quali è prevista una deroga definitiva;

2. Di stabilire che verrà concessa deroga alle piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006 che ne avranno presentato istanza al comune entro i termini previsti, applicando la percentuale più alta di riduzione del numero massimo dei bagnanti corrispondente a uno dei requisiti derogati a cui andrà aggiunto un

punto in percentuale per ognuno degli ulteriori requisiti derogati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007, come modificato dalla L.R. n. 6/2014.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A			
DPGR 23/R/2010 - ART 51 Deroga ai requisiti delle piscine (Art 19 l.r. 8/2006)			
Articoli	Descrizione requisiti piscine	Riduzione numero bagnanti in %	Indicazioni aggiuntive
1. Per le piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e comma 4, della l.r. 8/2006			
Art.5 comma 4 – Morfologia delle vasche	Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento	10	- indicazioni nel regolamento interno -norme di avvertimento e comportamento
Art. 6 comma 1 – Altezza del vano contenente la vasca	Per le piscine di cui all'articolo 2 commi 1 lettere b), c) e d), l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri	30	- indicazioni nel regolamento interno -norme di avvertimento e comportamento
Art. 8 comma 1 – Ausili di accesso all'acqua	Qualora il dislivello tra bordo della vasca ed il fondo superi i 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme UNI EN 13451 – 2	15	- indicazioni nel regolamento interno -norme di avvertimento e comportamento
Art.9 comma 1 – Qualità dei materiali	Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.	25	- indicazioni nel regolamento interno -norme di avvertimento e comportamento - valutazione del rischio nel piano di autocontrollo per qualità dei materiali
Art 11 commi 1, 2 e 3 – Spazi perimetrali intorno alla vasca	1.ngo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucchiolevole che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.	30	- indicazioni nel regolamento interno -norme di comportamento per il corretto accesso in vasca - valutazione del rischio nel piano di autocontrollo
	2.In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.	20	- indicazioni nel regolamento interno -norme di comportamento per il corretto accesso in vasca
	3.L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche: a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno; b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca;	10	- valutazione del rischio nel piano di autocontrollo

Art. 16 commi 3 e 5 – Spogliatoi e deposito abiti	Nelle piscine di cui all'art.3, comma 1, lettera a) numeri 1) e 3) della l.r.8/2006 3.Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti di cui una, all'interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. 5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.	30	- valutazione del rischio nel piano di autocontrollo - procedura specifica di pulizia degli ambienti
Art. 21 comma 1 lettera a) e d) – Primo soccorso	1. Le piscine di cui all'art.3, comma 1, lettera a) numeri 1) e 3) della l.r.8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche: a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri; d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.	30	- Procedura specifica per disciplinare il primo soccorso (alternativa)
Art. 22 comma 1 – Locali destinati al personale della piscina	Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato a accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea. (NB – Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita)	10	- Procedura specifica per gli spogliatoi del personale
2. Per le piscine di cui al comma1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell'articolo 46, comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:			
Art. 25 commi 1 e 2 – Ricicli dell'acqua	1. L'acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle seguenti categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 1063; per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscono il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua in vasca. 2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.	10	- Specifica procedura di autocontrollo
Art. 26 commi 1 e 2 – Reintegri e rinnovi dell'acqua	1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637. 2. Il responsabile delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del d.p.g.r.23/R/2010. Tali criteri dovranno essere esibiti all'organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento	10	- Specifica procedura di autocontrollo
NB. La percentuale di riduzione dei bagnanti si applica con arrotondamento all'unità per difetto			